

N° PAP-04814-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on-line dal 17/10/2025 al 01/11/2025

L'incaricato della pubblicazione LUCA ARUTA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 69/2025 del 06/10/2025

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 02792/2025 TAR Campania (Sezione Prima) – R.G. 6421/2024 – Consorzio Stabile "Unyon S.C.A.R.L." (Avv. Marcello Fortunato) / Comune di Afragola

Il giorno 06/10/2025 alle ore 09:43 e seguenti in Afragola, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ANTONIO PANNONE
BIAGIO CASTALDO
MARIA CARMINA SEPE
ASSUNTA ANTONIETTA DI MA
GIUSEPPINA TIGNOLA
FRANCESCO CASTALDO
SARA TRALICE
GIUSEPPE MIGLIORE
FRANCESCO FUSCO
GIUSEPPE AFFINITO
SANTO D'ERRICO
GIANLUCA DI MASO

ARCANGELO AUSANIO

PRESENTI	ASSENTI
	A
Р	
R,)
P	
P	
<i>*</i>	Α
Р	
Р	
	Α
Р	
	Α
	Α
	Α

ANTONIO LANZANO
BENITO ZANFARDINO 82
RAFFAELE IAZZETTA
GENNARO GIUSTINO
BENITO ZANFARDINO 76
ANTONIO CAIAZZO
RAFFAELE BOTTA
GIACINTO BAIA
VINCENZO DE STEFANO
ANTONIO IAZZETTA
MARIANNA SALIERNO
CRESCENZO RUSSO

PRESENTI	ASSENTI
	Α
Р	
	Α
Р	
Р	
P	
Р	
Р	
Р	
	Α
Р	
Р	

Presenti: 16 Assenti: 9

Assiste: ELISABETTA FERRARA - Segretario Generale Presiede: BENITO ZANFARDINO 76 - Consigliere Anziano Verificato il numero legale, BENITO ZANFARDINO 76 - Consigliere Anziano, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Documento di

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 02792/2025 TAR Campania (Sezione Prima) – R.G. 6421/2024 – Consorzio Stabile "Unyon S.C.A.R.L." (Avv. Marcello Fortunato) / Comune di Afragola

Relazione Istruttoria e Proposta di Delibera

PREMESSO che con Sentenza n. 2792/2025 il TAR della Campania (Sezione Prima) - su ricorso recante R.G. 6421/2024 ha condannato il Comune di Afragola alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato;

ACQUISITA

- al protocollo del Settore Avvocatura prot. n. 38884/2025 del 04.07.2025 la fattura proforma dell'Avv. Marcello Fortunato, quale procuratore del Consorzio Stabile "Unyon S.C.A.R.L.";
- tramite email istituzionale la quietanza di pagamento del contributo unificato di € 300,00 per il deposito del ricorso innanzi al TAR Campania,

RICHIAMATI

- l'art. 191 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni ovvero gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 194, comma 1, del suddetto decreto che testualmente recita "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

RITENUTO INDISPENSABILE il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo Consiliare per i debiti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso (principio contabile 2.101);

VERIFICATO

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debito fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- che per la copertura finanziaria, al fine di far fronte all'onere in questione, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. 3 del D.lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale 18/2025 del 20.03.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025 – 2027;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 ha chiarito che grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione e, quindi, non deve sostenere il costo dell'imposta in questione;

RILEVATO che l'Ente Comunale, ai fini dell'individuazione puntuale e precisa della somma da corrispondere in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, ha adempiuto a quanto previsto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 tramite l'acquisizione del pro forma fattura ovvero che il Consorzio Stabile "Unyon s.c.a.r.l." rientra tra i soggetti passivi IVA, condizione che comporta la corresponsione dell'importo totale al netto dell'Iva;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio, sulla base della sentenza del proforma fattura e della quietanza di pagamento del contributo unificato, dell'importo di € 2.094,00 ovvero l'importo "Totale" al netto dell'IVA:

Spese legali – Onorari	€ 1.500,00
Spese generali (15% su onorari)	€ 225,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 69,00

Totale imponibile	€ 1.794,00
Iva 22% su imponibile	€ 394,68
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (c.u.)	€ 300,00
TOTALE	€ 2.488,68
Ritenuta acconto (20%)	€ 345,00
Netto a pagare	€ 2.143,68

- che le somme relative al debito in questione trovano copertura sul cap. 62/40 del Bilancio anno 2025, per il complessivo importo di **€ 2.094,00** e, pertanto, dovrà essere effettuata apposita prenotazione di spesa;
- che nelle more della definizione del procedimento di approvazione della suddetta proposta eventuali spese successive vanno considerate e ricondotte nell'alveo del debito fuori bilancio riconosciuto con il presente atto;

RILEVATO ULTERIORMENTE che le suddette somme, saranno impegnate con successivo atto dirigenziale;

TENUTO CONTO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel titolo giuridico, il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori;

TENUTO CONTO che è altresì, necessaria:

- 1. la previa acquisizione di parere espresso dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 n. 6, del D.lgs. 267/2000;
- 2. la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio interessato, nonché il parere di regolarità contabile;

RAVVISATO di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di € 2.094,00;

VISTI

- gli artt. 191 e 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale:
- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012;

Tutto quanto sopra premesso

Si propone

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € **2.094,00**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

Istruttore amministrativo dott.ssa M. Alessandra Celardo

Propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi **€ 2.094,00**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

DI DEMANDARE al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00;

Il Dirigente dott.ssa Alessandra Iroso

Presenti in aula n. 12 consiglieri , assenti n. 13 (A. Pannone, B. Castaldo, G. Tignola, F. Castaldo, F. Fusco, S. D' Errico, G. Di Maso, A. Ausanio, A. Lanzano, R. Iazzetta, A. Iazzetta).

Il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, pone all'attenzione del civico consesso la proposta avente ad oggetto :

"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 02792/2025 TAR Campania (Sezione Prima) – R.G. 6421/2024 – Consorzio Stabile "Unyon S.C.A.R.L." (Avv. Marcello Fortunato) / Comune di Afragola ." - **Proposta n. 92- 2025**

Anticipando il proprio voto favorevole, interviene il consigliere G. Giustino.

In aula si apre un breve dibattito.

Il consigliere C. Russo prende la parola e anticipa il proprio voto favorevole.

Non essendovi altri interventi, il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera ad oggetto:

"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 02792/2025 TAR Campania (Sezione Rrima) – R.G. 6421/2024 – Consorzio Stabile "Unyon S.C.A.R.L." (Avv. Marcello Fortunato) / Comune di Afragola ." - **Proposta n. 92- 2025**

Visti i pareri espressi sulla predetta proposta dei Dirigenti dei Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto il **parere del Collegio dei Revisori** - , allegato alla presente proposta. Prt.G. 0052976/2025 - I - 22/09/2025;

Con votazione espressa per appello nominale che riporta il seguente esito:

Presenti in aula n. 12 consiglieri , assenti n. 13 (A. Pannone, B. Castaldo, G. Tignola, F. Castaldo, F. Fusco, S. D' Errico, G. Di Maso, A. Ausanio, A. Lanzano, R. lazzetta, A. lazzetta)

·	FAV	CONT	AST		FAV	CONT	AST
PANNONE ANTONIO				LANZANO ANTONIO			
CASTALDO BIAGIO				ZANFARDINO BENITO (1982)			
DI MASO A. ANTONIETTA	Χ			IAZZETTA RAFFAELE			
TIGNOLA GIUSEPPINA				GIUSTINO GENNARO	Χ		
CASTALDO FRANCESCO				ZANFARDINO BENITO (1976)	Χ		
TRALICE SARA	X			CAIAZZO ANTONIO	Χ		
MIGLIORE GIUSEPPE				BOTTA RAFFAELE	Χ		
SEPE MARIA CARMINA	Χ			BAIA GIACINTO	Χ		
FUSCO FRANCESCO				DE STEFANO VINCENZO	Χ		
AFFINITO GIUSEPPE	Χ			IAZZETTA ANTONIO			
D'ERRICO SANTO				SALIERNO MARIANNA	Χ		
DI MASO GIANLUCA				RUSSO CRESCENZO	Χ		
AUSANIO ARCANGELO							

Con n. 12 voti favorevoli, n. 13 assenti,

DELIBERA

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € 2.094,00.

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025.

DI DEMANDARE al competente Dirigente la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento,

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289,

Il consigliere anziano, B. Zanfardino '76, con funzioni di Presidente del Consiglio, pone in votazione X 21 1 O S l'immediata eseguibilità dell'atto per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con lo stesso esito della votazione precedente,

DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Doctiffication dis

Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali si fa rinvio al resoconto verbale della Società StenoType Emilia S.r.l, allegato al presente atto.

Pubblicato il 03/04/2025

N. 02792/2025 REG.PROV.COLL. N. 06421/2024 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campani
(Sezione Prima)
ato la presente
SENTENZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6421 del 2024, proposto da

Consorzio Stabile "Unyon S.C.A.R.L.", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

in persona del legale rappresentante pro tempore, Comune di Afragola, rappresentato edifeso dagli avvocati Alessandra Iroso, Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria di illegittimità ex artt. 31 e 117 c.p.a.

- del silenzio illegittimamente formatosi sull'atto di invito e diffida notificato a mezzo pec in data 06.11.2024;

nonché per la declaratoria

- dell'obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sulla predetta diffida con atto espresso e motivato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1. Il Consorzio stabile "UNYON S.c.a.r.l." agisce, nel presente giudizio, per la declaratoria di illegittimità con decisione da rendere ex arti 31 e 117 c.p.a. del silenzio formatosi sull'atto notificato a mezzo pec in data 66.11.2024, con il quale ha invitato e diffidato il Comune di Afragola "ad adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini: a della sottoscrizione dell'accontratto di appalto di cui all'aggiudicazione disposta con determina di 2007/2023 del 29.12.2023; b della liquidazione e pagamento dell'attività di progettazione eseguita".
- 2. Deduce il consorzio di aver conseguito l'aggiudicazione (determina n. 2007 del 29.12.2023) della procedura di gara indetta dal Comune di Afragola (determina n. 211 del 01.06.2023) mediante il ricorso all'appalto integrato per la progettazione e costruzione avente ad objetto la "Realizzazione Scuola Materna 7 aule in zona S. Marco Afragola", finanziato con fondi P.N.R.R. e che, nonostante l'avvenuta consegna (in data 19.02.2024) e il buon esito della verifica preventiva (in data 4.10.2024) dell'attività di progettazione svolta, il contratto di appalto non è stato ancora sottoscritto.
- 2.1. Al fine di ottenere tale stipulazione, il ricorrente, come accennato, in data 06.11.2024 ha diffidato il Comune di Afragola "ad adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini della stipula del prescritto contratto definitivo entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla ricezione del presente atto".
- 3. Il comune di Afragola si è costituito con memoria di forma, depositando in giudizio una relazione del Settore P.N.R.R. nella quale il dirigente ha rappresentato

di aver riscontrato, in esito a verifiche esperite sulla procedura, una serie di "criticità" – in particolare il difetto del necessario titolo di proprietà da parte del comune delle aree interessate dall'intervento e la tardività dell'aggiudicazione rispetto al termine fissato dall'accordo di concessione del 20/06/2023 – che avrebbero impedito la verifica e la validazione, con atto dirigenziale, del progetto esecutivo, seppure consegnato munito sia di parere ASL del 07/03/2024 che di parere dei VVF. prot. 23056/2024, dando conto, infine, di interlocuzioni con il competente Ministero allo scopo di individuare iniziative utili a superare la situazione di "stallo" venutasi a determinare.

- 4. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
- 5. Giova ricordare che l'obbligo di provvedere di una pubblica amministrazione in merito alla stipulazione di un contratto "in tanto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto si inseriera, quale atto terminale, in un procedimento ad evidenza pubblica" (Cons Stato, Sez. IV, 24/02/2025, n. 1564).

L'atto di formale stipula del contratto segna infatti lo spartiacque tra la serie procedimentale, governata da norme pubblicistiche e dalla sussistenza di interessi legittimi in capo ai privati, e la serie negoziale laddove sono senz'altro configurabili reciproci diritti e obblighi delle parti.

Ne deriva che, nella cattispecie in esame, non essendo stato ancora sottoscritto nessun contratto a seguito dell'aggiudicazione, la posizione della parte ricorrente rimane d'interesse legittimo, azionabile dinanzi al giudice amministrativo, anche nelle forme del ricorso avverso il silenzio inadempimento, allo scopo di accertare la violazione – come nella specie – dell'obbligo della P.A. di provvedere su un'istanza dell'interessato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere.

6. – Il ricorso è dunque fondato, sussistendo un obbligo giuridico di provvedere nei confronti del richiedente, rispetto al quale l'amministrazione comunale è rimasta inerte, ricavabile, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, non solo da espresse previsioni di legge ma, in aggiunta, conformemente all'applicazione dei principi generali o a fronte delle peculiarità del caso specifico (si v. da ultimo, T.A.R.

Potenza, sez. I, 19/07/2024, n.397).

Tale obbligo è, infatti, ad oggi riconosciuto, "oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione" (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 20 del 2020). Nella fattispecie in esame trova applicazione il previgente Coice dei contratti – d.lgs. n. 50 del 2016 – che, all'art. 32, comma 8, stabilise che "Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri d'autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giogni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovven**ò Pi**potesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contrato. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere notivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto [...]".

Il decorso di ale termine, senza che sia avvenuta la stipulazione del contratto, consente all'aggiudicatario di "sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto", senza previsione di indennizzo, fatto "salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate"; la norma è posta a tutela dell'aggiudicatario, il quale deve poter attuare le scelte imprenditoriali entro tempi certi, con la conseguente facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, ovvero, in alternativa, di esperire l'azione avverso il silenzio, per ottenere non già la condanna dell'Amministrazione a stipulare il contratto bensì per obbligare quest'ultima a pronunciarsi sulla sorte

del contratto, ben potendo la stessa rifiutarsi di sottoscriverlo a fronte di imprescindibili e motivate esigenze pubbliche.

L'aggiudicazione non determina l'insorgenza di vincoli negoziali o, comunque, di obblighi civilistici alla conclusione del contratto (sicché, come si è detto, la situazione soggettiva facente capo al privato deve qualificarsi come interesse legittimo); resta dunque fermo in capo all'Amministrazione resistente l'obbligo di concludere il procedimento avviato con l'indizione della procedura e di provvedere sulla richiesta formulata dal ricorrente con l'atto di diffida del 6 novembre 2024.

- 7. Deve solamente precisarsi, sul punto, che il *thema decideraum* attiene, nella specie, all'accertamento dell'obbligo del Comune di determinarsi in ordine alla stipulazione di un contratto in esito all'esperimento e conclusione di una procedura ad evidenza pubblica; tale obbligo di provvedere non ha come oggetto, evidentemente, la (necessaria) stipulazione del contratto cui il comune non è vincolato bensì la determinazione, di natura autoritativa e provvedimentale, della volontà o meno di addivenirvi.
- 8. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione della procedura in favore del ricorrente e della successiva diffida a provvedere al riguardo, sussiste in conclusione l'obbligo del comune di determinarsi, esprimendo e comunicando la propria definitiva vologia di stipulare o meno il contratto in questione, ponendo in essere in caso affermativo i successivi adempimenti; trattasi di un obbligo rispetto al quale i segnalati profili di problematicità della procedura ravvisati dal nuovo responsabile del competente settore comunale non possono assumere, all'evidenza, alcuna valenza, per così dire, esimente o giustificativa, non potendo legittimare l'omissione o il ritardo di un'attività giuridicamente doverosa.
- 9. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, dovendosi, per l'effetto, dichiarare l'obbligo del comune di Afragola di adottare, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, una determinazione che esprima definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto d'interesse del ricorrente, invitandolo alla

sottoscrizione dello stesso ovvero, in caso contrario, motivando in ordine alle ragioni sottostanti alla propria decisione.

- 10. Per il caso di perdurante inerzia, viene sin d'ora nominato, come richiesto, il Commissario *ad acta* indicato nel dispositivo, il quale provvederà, in luogo e a spese dell'intimata Amministrazione, nell'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione (a cura della parte ricorrente) del perdurare dell'inadempimento; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del comune di Afragola e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario *ad acta* esigere la relativa somma all'esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione forpita all'Ente debitore.
- 11. − Le spese del giudizio seguono la soccombenza. 🗙

P.O.M.

- Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- a) ordina alla resistente Amministrazione di determinarsi definitivamente in ordine alla propria volontà di stipulare o meno il contratto indicato in motivazione, in caso affermativo invitando l'aggiudicatario ricorrente alla sottoscrizione dello stesso, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza:
- b) nomina sin d'ora Commissario *ad acta*, per il caso di persistente inadempienza della Regione intimata, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega all'interno della Struttura, che provvederà, in luogo e a spese dell'Amministrazione comunale, nell'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione (a cura della parte ricorrente) del perdurare dell'inadempimento; qualora ne sussistano in concreto i presupposti, determina in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) l'importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario *ad acta* per l'espletamento dell'incarico, ponendolo a carico del comune di Afragola;

c) condanna il comune di Afragola alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente FF

Giuseppe Esposito, Consigliere


Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Pierangelo Sorrentino

TIL PRESIDENTE Gianmario Palliggiano

DOCUMENT OF THE SEGRETARIO

Documento di consultarione



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA SELLAS P.A

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

	cognome, denominazione o ragione so CONSORZIO STABILE	UNYON S.C.A.R.L.	a delication and the second	nome	
	data di nascita giorno mese anno	sesso (M o F) comune (o State	o estero) di nascita		prov
	comune	Torte de Mitter y 1918	prov. vla e numer	o civico	
DOMICILIO FISCALE		or all edge of the	of the state of		
CODICE FISCALE del c genitore, tutore o curatori					dice identificativo
codice ufficio codice at			anno di	, ore	
lipo	elementi identificativi		codice riferimento	importi a	debito versati 300
R 1 4 3 4	1 3 4 1 0 0 7		A 0 1 2024	首	300
			N.V	Two	
			Y	<u>19</u> Re	
			9		
				ii V	
				<u> </u>	
				i	
				<u>X</u>	
8		71111			
		1 1 1 1 1 3			
			<u>**</u>	Y	
	11,7)	1 1 1 1 5			
21 1 1 1 4				i-	
	Y		۵۵۱,		
			74		
			pi ·		
	I I I sam	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	il. Soules and the		
Mark Sales			SAMO FINALE	D +	300,
STRUMERS (VERS)	Manifo magnitudata Vall	RANGANGAN	, Spella (1815) (1816) (1816) (1816)		1
DATA		AGENTE DELLA RISCOSSIONE CAB/SPORTELIO	Pagamento effettuate	NCA SELLA	bancario/postale circolare/vaglia posta
giorno LUG 2025		15202	n.ro		
12.4 LUG, 2025		7 6 11111		4 LUG 2025	CAB

Banca

Banca Sella - Società per azioni - Sede in Biella - Capitale sobelle e riserve el 26.25.80.487. Aderente las frond in trebnorazio di Tutie de Depositi e der oro 82.580.487. A derente las frond in trebnorazio di Tutie de Depositi e al Fond Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche (sell Grupp Bancari - La società fa parte del gruppo bancario Sella - Soggeta all'ettività di crazione e coordinamento di Banca Sella Holding 25.A. - Coordina 40.3586 - Iscritta nel Rega Impr. della Camera di commercio Monte Rega Gruppo NA Maurizio Sella SAA - IVA 02675660228 - Tel. Di 25.01 I fax 015 351767 - www.sella.it. - Info@sella.it. - Dez. segreteriadepos.sella.it

CONTRADDISTANTO

NUMERO CONTO

In data odierna abbiamo registrato le operazioni sottodescritte sul Vostro conto o deposito sotto indicato.

BANCA SELLA

AVV. MARCELLO FORTUNATO

V. SANTI MARTIRI SALERN. 31 184 ZS SALERNO SA MPORTI 240725 240725PI PAG DELEGA F24 DEL 24 DATA OPERAZ. VALUTA V DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Visto di controllo

argo. N.B. Gli assegni, od altri titoli similari, anche se a carioo di questa Banca sono accredi o, Infavore della Banca stessa, di fasene infunborase ifringnoto in caso di mancato buno fine borto bancario tata le ancas Salla ed i propri Cilenti è regolato, oltre che dal Codice Civile, dall abilizzate alla data ed all'ora a cui si riferisce il presente documento, e non ha valtole legale.

Z5000975052839

di Solun

cob. E.PHR. 16280

Registrazione Deposito.

Da na_pat_deposito@pec.ga-cert.it <na_pat_deposito@pec.ga-cert.it>

avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it <avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it>

Data giovedì 24 luglio 2025 - 12:00

Gentile Avvocato avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it,

L'atto da lei inviato al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, relativamente al ricorso NRG 202406421,

e' stato protocollato con Numero Atto 2025030881, Tipo Atto CONTRIBUTO UNIFICATO e data deposito 24/07/2025

Distinti Saluti.

Il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa

Questa comunicazione e' generata automaticamente. Si prega di non rispondere.

Documento di

Studio Legale Avv. Marcello Fortunato

Salerno, 03.07.2025

Spett.le

CONSORZIO STABILE UNYON

s.c.a.r.l.

SEDE

Fattura proforma

Oggetto: Liquidazione spese sentenza n. 2792/2025 nel ricorso definito dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli (R.G. n. 6421/2024) con pagamento a carico del Comune di Afragola quale parte soccombente.

Il tutto nei modi e termine di legge ai sensi della Circ. Min. n. 203/E/1994

Onorari	€	1.500,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€	225,00
Cassa Avvocati (4%)	€	69,00
Totale imponibile	€	1.794,00
IVA 22% su Imponibile	€	394,68
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€	300,00
totale	€	2.488,68
- ritenuta d'acconto (20%)	€	345,00
Netto	€	2.143,68

Vi preghiamo di bonificare a:

Banca Sella

IBAN: IT 26K0326815201052836816280



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato al verbale n. 153 del 19/09/2025

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sez. Prima, Sentenza n. 2792/2025 – R.G. n. 6421/2024 pubblicata il 03/04/2025.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

In data 17/09/2025 è pervenuta via e-mail la proposta di deliberazione C.C. n. 92 del 16/09/2025 di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza di cui in oggetto.

Con detta sentenza, il Tar Campania Sez. I ha accolto il ricorso proposto da Consorzio Stabile "Unyon S.C.A.R.L.", in persona del legale rappresentante *prò ternpore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, per la declaratoria di illegittimità ex artt. 31 e 117 c.p.a.- del silenzio illegittimamente formatosi sull'atto di invito e diffida notificato a mezzo Pec in data 06.11.2024; nonché per la declaratoria - dell'obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sulla predetta diffida con atto espresso e motivato, altresì ha condannato il Comune di Afragola al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u. versato, ovvero rimborso forfettario (15%) per euro 225,00, CPA (4%) per euro 69,00, IVA (22%) per euro 394,68 e spese esenti art. 15 DPR 633/72 (c.u.) per euro 300,00. L'importo totale di riconoscimento è stato determinato in euro 2.094,00 da riconoscere al ricorrente vittorioso e per esso al suo legale al netto dell'IVA, in quanto la parte vittoriosa, Consorzio Stabile "Unyon s.c.a.r.l.", rientra tra i soggetti passivi IVA, condizione che comporta la corresponsione dell'importo totale al netto dell'IVA.

Risulta acquisito il documento fiscale proforma emesso dall'avvocato in favore della parte vittoriosa e la ricevuta di pagamento del contributo unificato di euro 300,00 eseguito con modello F24 con elementi identificativi.

Il Collegio raccomanda di ottemperare all'ordine impartito dal TAR con la dovuta tempestività, tenendo conto che occorrerà individuare la necessaria provvista finanziaria per provvedere all'acquisizione sanante. Al riguardo si rammenta l'orientamento del Consiglio di Stato (ad plen 1/2020) che ascrive la competenza all'OSL per atti e fatti antecedenti l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 16/09/2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in data 17/09/2025 espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a),

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 2.094,00** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove la stessa trova l'indispensabile copertura;

Richiamata la necessità di pervenire più tempestivamente alla formulazione delle proposte di debiti fuori bilancio;

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino



06 10 2025

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 — Sentenza n. 02792/2025 TAR Campania (Sezione Prima) — R.G.6421/2024 — Consorzio Stabile "Unyon S.C.A.R.L." (Avv. Marcello Fortunato)/Comune di Afragola - Prop. n. 92/2025.

CONSIGLIERE ANZIANO

Diamo per letta la proposta numero 92. Si propone al I Consiglio Comunale di deliberare per le motivazioni espresse in narrativa e che si intende riportare ad approvare: di riconoscere ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A) la legittimità di debito fuori bilancio pari a complessivo di 2 mila 094; di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40, redigendo bilancio di previsione e finanziamento anno 2025; di demandare al competente responsabile la predisposizione di consegue... atti di impegno liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento; di trasmettere la proposta di deliberare di riconoscimento alle competenze Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5 della legge 27.12.2022; di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del comma 4. Votiamo. Prego, Gennaro Giustino.

CONS. GIUSTINO GENNARO

Ci troviamo di fronte ad un atto estremamente grave, che è il riconoscimento di un debito fuori bilancio in capo ad un operatore economico che è stato costretto ad andare al TAR per chiedere di firmare o non firmare un contratto. E ci riferiamo al contratto per la costruzione di una nuova scuola coi fondi PNRR che poi non si è potuto procedere alla firma del contratto perché il Comune non era proprietario dei suoli e nel frattempo il TAR ha emesso una sentenza intimando il dirigente competente del PNRR a fare o non fare il contratto, condannando altresì il Comune al pagamento di 2 mila euro di spese legali. Questa la dice lunga, no? Su come è stato gestito il comparto PNRR.

Ma vi è di più, non solo paghiamo le spese legali, non solo il contratto non si realizza perché i fondi non erano di proprietà comunali, ma addirittura la ditta ha citato in giudizio il Comune di Afragola per la modica cifra di 1 milione 047 mila euro di azione risarcitoria. Questa è stata la gestione di un comparto con un dirigente ad hoc del PNRR. Queste ne sono le conseguenze, ma evidentemente l'approfondiremo nelle sedute a venire, se ci saranno, quando parleremo, appunto, nella richiesta di Consiglio Comunale avanzato da questa opposizione proprio per discutere di PNRR.

Comunque, indipendentemente da tutto, per uno spirito di responsabilità, atteso pure il peso che da stamattina ci cade sulle spalle, annuncio il mio voto favorevole al riconoscimento di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza. Grazie.

CONSIGLIERE ANZIANO

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.



06.10.2025

Mi rivolgo ai colleghi Consiglieri. Dobbiamo sospendere due secondi la seduta perché, secondo me, per il numero legale non è fattibile il Consiglio Comunale.

CONS. GIUSTINO GENNARO

C'è il numero legale. C'è. C'è.

CONSIGLIERE ANZIANO

Verifichiamo, perché ne siamo 13, 12.

...(Interventi fuori microfono)...

CONSIGLIERE ANZIANO

Sulle votazioni mi dicono, la Dottoressa.

CONS. GIUSTINO GENNARO

Bastano 8. Bastano 8 più... Quindi siamo...

CONSIGLIERE ANZIANO

Anche per il numero legale? Per andare avanti per i lavori del Consiglio?

CONS. GIUSTINO GENNARO

Sì, sì. ...(Incomprensibile, poiché fuori microfono)... Ci siamo.

INTERVENTO

Ci siamo. Ci siamo

CONSIGNIERE ANZIANO

Va bene Okay.

CONS. GIUSTINO GENNARO

Articolo 13 dello Statuto Comunale, un terzo dei Consiglieri assegnati, siamo 24...

CONSIGLIERE ANZIANO

Siamo 9, giusto, va bene.

La parola al Consigliere Crescenzo Russo.

CONS. RUSSO CRESCENZO

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.



06.10.2025

Grazie Presidente. Il mio intervento vuole soltanto esprimere il proprio voto favorevole a questo debito fuori bilancio, in quanto è un atto dovuto e il Comune praticamente è obbligato a pagare, ma fondamentalmente, come già precedentemente faceva rilevare il Consigliere Giustino, ci troviamo di fronte ad una mancata osservazione di verifiche tecniche per quanto riguarda i progetti del PNRR. Voglio ricordare a tutti noi che in quest'aula, in questi anni in cui abbiamo affrontato le questioni sul PNRR questa opposizione ha fatto sempre presente che era necessario dare massima attenzione, prima per non perdere i finanziamenti, due per realizzarli, ma tre la cosa peggiore è che per quanto riguarda quello che diceva sempre il Sindaco, sciatteria amministrativa, paghiamo delle spese. Queste sono delle spese banali, perché praticamente sono solo spese legali, ma probabilmente, con quest'atto che conclama la nostra deficienza, noi saremmo costretti a ripagare alla ditta che ha vinto la gara, ma non gli è stata assegnata perché il Comune di Afragola non ha riscontrato che aveva effettuato la progettazione del PNRR su dei suoli che non erano di propria proprietà. Grazie × ali Presidente.

CONSIGLIERE ANZIANO

Mettiamo in votazione il capo. Per appello nominale,

Il Consigliere Anziano procede ad effettuare l'appello nominale ai fini della votazione:

Pannone	Antonio	Assente
Castaldo	Biagio	Assente
Di Maso	Assunta Antonietta	Favorevole
Tignola	Giuseppina	Assente
Castaldo	Francesco	Assente
Tralice	Sara	Favorevole
Migliore	Giuseppe	Assente
Sepe	Maria Carmina	Favorevole
Fusco	Francesco	Assente
Affinito	Giuseppe	Favorevole
D'Errico	Santo	Assente
Di Maso	Gianluca	Assente
Ausanio	Arcangelo	Assente
Lanzano	Antonio	Assente
Zanfardino	Benito (1982)	Assente
lazzetta	Raffaele	Assente
Giustino	Gennaro	Favorevole
Zanfardino	Benito (1976)	Favorevole
Caiazzo	Antonio	Favorevole
Botta	Raffaele	Favorevole

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.



06.10.2025

Baia	Giacinto	Favorevole
De Stefano	Vincenzo	Favorevole
lazzetta	Antonio	Assente
Salierno	Marianna	Favorevole
Russo	Crescenzo	Favorevole

CONSIGLIERE ANZIANO

Con 12 voti favorevoli e 13 assenti il capo...

CONS. GIUSTINO GENNARO

Viene licenziato.

CONSIGLIERE ANZIANO

Immediata eseguibilità. Per alzata di mano.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

CONSIGLIERE ANZIANO

asilkalilone Con la stessa votazione il capo è immediatamente eseguibile.

Joculine Lito



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 02792/2025 TAR Campania (Sezione Prima) – R.G. 6421/2024 – Consorzio Stabile "Unyon S.C.A.R.L." (Avv. Marcello Fortunato) / Comune di Afragola

Il Dirigente del SETTORE AVVOCATURA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 16/09/2025



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 02792/2025 TAR Campania (Sezione Prima) – R.G. 6421/2024 – Consorzio Stabile "Unyon S.C.A.R.L." (Avv. Marcello Fortunato) / Comune di Afragola

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto.

Note:

Afragola, 17/09/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Consigliere Anziano BENITO ZANFARDINO 76 Segretario Generale ELISABETTA FERRARA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 17/10/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 06/10/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).